



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 14 dicembre 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente relatore
Elena Brandolini	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le deliberazioni n. 21/2021/INPR e n. 24/2022/INPR con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 34/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Presidente relatore;

FATTO

1. La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al Comune di **Villa Estense (PD)** concernente l'esercizio 2019 (questionari, relazioni organo di revisione, schemi BDAP) dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP- RENDICONTO 2019	
	Rendiconto 2019
Risultato di competenza di parte Corrente ¹ (O1=G+H+I-L+M)	16.097,45
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	-6.318,44
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	9.779,01
Equilibrio di bilancio (w/2)	9.779,01
Equilibrio complessivo (w/3)	13.311,01

¹ ex art. 162, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo come prescritto dall'art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018.

L'Ente ha altresì verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019.

Il risultato di competenza non permane positivo al netto dell'avanzo di amministrazione applicato (in totale euro 29.291,00) e del FPV di entrata e di spesa (il cui apporto/saldo è di 267.222,33 euro), con un valore di euro -286.734,32.

L'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione (25.759,00 euro di parte disponibile ed euro 3.532,00 di parte accantonata). In particolare, è stato applicato avanzo per complessivi 29.291,00 euro esclusivamente in parte corrente.

L'Ente rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica avendo conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto dell'art.1 della Legge 145/2018.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2019
Fondo cassa (al 01/01)	148.255,91
Residui attivi	1.057.451,38
Residui passivi	372.333,38
FPV per spese correnti	10.554,65
FPV per spese in conto capitale	823.362,11
FPV per attività finanziarie	0
Risultato di amministrazione	61.106,10
Totale accantonamenti	21.926,56
Di cui: FCDE	21.926,56
Totale parte vincolata	0
Totale parte destinata agli investimenti	0
Totale parte libera	39.179,54

Tra le quote accantonate e quelle vincolate, si rileva, in particolare, quanto segue:

- nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti (pag. 16 Relazione OR e punto 5.4 pag. 9 del Questionario);
- non sembrano essere presenti accantonamenti per il fondo perdite società partecipate (pag. 17 Relazione OR) nonostante l'Ente risulti titolare di una quota di partecipazione dello 0,8587% del Consorzio Padova Sud, di cui sono note le vicende di decozione e delle indirette ricadute sugli Enti partecipanti;
- la parte vincolata risulta pari a zero, nonostante nel Parere al Bilancio preventivo, l'OR indicasse entrate vincolate per almeno 3.000,00 euro derivanti da sanzioni da violazione del CdS (pag. 21 ss. del citato documento).

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2019 Accertamenti (a)	Rendiconto 2019 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	123.578,57	91.105,68	73,72
Tit.1 competenza	1.038.659,00	964.848,06	92,89
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	80.242,56	66.139,51	82,42
Tit.3 competenza	318.648,82	262.335,89	82,32

L'Organo di revisione non segnala particolari difficoltà in sede di riscossione, come deducibile anche dalla situazione di cassa, eccetto quanto segue per il recupero dei tributi.

Attività di contrasto all'evasione tributaria

Con riferimento all'esercizio 2019, dalla tabella 2.1 del questionario (pag. 28), l'attività di contrasto all'evasione tributaria, in particolare per il recupero IMU/TASI, evidenzia una capacità di realizzo contenuta, come da tabella seguente:

	accertamenti	riscossioni	percentuale di realizzo
Recupero evasione IMU/TASI	8.322,00	240,40	2,88
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	0	0
totale	8.322,00	240,40	

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale (al 31/12)	209.904,86
Anticipazione di tesoreria	0
Cassa vincolata	0
Tempestività dei pagamenti	11,83

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere.

Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

L'Organo di revisione, altresì, dichiara che l'ente ha provveduto all'accertamento della consistenza della cassa vincolata al 31.12.2019, nell'importo di euro 0.

La tempestività dei pagamenti non è garantita sia dal relativo indicatore annuale pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet comunale sia da quanto indicato nella Relazione dell'OR a pag. 8 (+11,83); peraltro, dalla lettura del Piano degli indicatori e dei risultati attesi rilevato alla BDAP, foglio 1 riga 57, il corrispondente valore è pari a 0.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine anno	1.601.608,79

Il limite all'indebitamento disposto all'art. 204 TUEL (10%) d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti per l'Ente in esame è pari al 3,63% (a pag. 19 della Relazione dell'OR lo stesso è erroneamente indicato al 362,54%).

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati.

L'Ente dichiara, altresì, di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato né di finanza derivata.

Si osserva, inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per l'esercizio 2019:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini (13.07.2020);
- il Rendiconto per l'esercizio 2019 è stato approvato entro i termini di legge (DCC n. 2 del 20.05.2020);
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2018-2019 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà (cfr. foglio 32 all. 1 della BDAP);
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- è stato costituito il fondo per il salario accessorio entro il 31/12/2019;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario (la Relazione indica il valore dei cespiti ma non l'anno della loro contabilizzazione, per un errore/scambio nella tabella di pag. 27), ma non della contabilità economico-patrimoniale, avvalendosi di quanto previsto a favore dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

L'Organo di revisione non segnala, né nel Questionario né nella sua relazione, situazioni di criticità in ordine alle partecipazioni societarie, né solleva particolari rilievi o ulteriori osservazioni su altri aspetti della gestione.

Bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione stato approvato (DCC n. 32 del 27.12.2018) e trasmesso in termini alla BDAP (in data 18.02.2019).

Per il 2019, il valore del fondo cassa iniziale (148.255,91) risulta non negativo.

Dalla lettura dello schema di bilancio trasmesso dall'Ente così come rinvenibile nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche al foglio 7 "Equilibri di bilancio", il risultato della gestione di parte corrente, corrispondente al risultato $O=G+H+I-L+M$ del predetto schema, è pari ad euro -7.966,00.

Quanto emerso è in contrasto con quanto indicato a pag. 6 del Parere del Revisore: "Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del TUEL".

Il saldo dello schema ministeriale non è pertanto conforme alle disposizioni di cui all'art. 162 TUEL.

Per tutti e tre gli esercizi ricompresi nel bilancio di previsione 2019-2021 lo schema di bilancio non ha evidenziato movimenti delle partite finanziarie di cui alle voci S1), S2), T). Il saldo di tali componenti risulta pari ad euro (0,00) per il triennio.

Non risulta applicato in entrata avanzo nell'annualità 2019 (H+P del foglio 7 della BDAP), e non risulta contestualmente applicato a titolo di recupero disavanzo (AA) in spesa per il triennio.

L'equilibrio di parte corrente è pari ad per euro -7.966,00 per il 2019, euro -10.000,00 per il 2020, euro 30.000,00 per il 2021.

Non sono stati previsti investimenti per i quali l'eventuale copertura degli impegni fosse imputata agli esercizi successivi, finanziati utilizzando la quota del saldo corrente consolidato per il 2020 e 2021 e il margine corrente per il 2019, determinati secondo i criteri dettati ai punti da 5.3.5 a 5.3.8 del principio contabile applicato 4/2 concernente la contabilità finanziaria. Il saldo finale risulta a pareggio.

In relazione al disequilibrio di parte corrente è stata esperita apposita istruttoria.

Saldi di finanza pubblica: dalla lettura dello schema BDAP n. 8, si è verificato che il saldo finale è maggiore di zero (96.989,61 euro).

Con riferimento ai due esercizi successivi, si è verificato che il saldo N tra entrate finali (A+B+C+D+E+F+G) e spese finali (-H-I-L-M) risulti uguale o maggiore di 0 (178.603,55 euro per il 2020 ed euro 112.368,93 per il 2021).

L'impostazione del bilancio di previsione 2019-2021 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL ma non il rispetto dell'equilibrio di parte corrente.

Con riferimento ai precedenti esercizi, la Sezione, con deliberazione n. 192/2020/PRSE aveva: a) rilevato la carenza di equilibrio di parte corrente al 31/12/2018; b) richiesto di confermare i dati esposti e di trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento della deliberazione una relazione, a firma del Sindaco e dell'Organo di revisione, contenente le motivazioni che avevano comportato lo squilibrio, precisando le misure adottate per il ripristino degli equilibri di bilancio.

In relazione agli elementi di potenziale criticità è stata esperita apposita istruttoria con

nota prot. Cdc n. 903 del 17/02/2022. Il Sindaco e il Revisore dei conti hanno prodotto le proprie osservazioni con nota del 2 marzo 2022, tramite il sistema ConTe.

DIRITTO

In via preliminare occorre evidenziare che sebbene le riscontrate criticità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio in ordine alle stesse rinviene la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (Responsabile dei servizi finanziari, Revisori dei conti, Segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano, per il futuro, essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

Come è noto, l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* ha introdotto nell'ordinamento una forma di controllo cd. *“collaborativo”* da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, volta a verificare la presenza di irregolarità finanziarie e, conseguentemente, a stimolare processi auto-correttivi da parte delle Amministrazioni controllate.

Il quadro normativo si è poi evoluto con l'adozione della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006, che ha previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza, e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti), e del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha introdotto nell'ambito del D.Lgs. n. 267/2000 l'art. 148-bis, che specifica ed innova i controlli da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti.

Il quadro ordinamentale che allo stato è rassegnato dalle disposizioni citate, vede i controlli in argomento con carattere cogente nei confronti dei destinatari, al fine di prevenire e contrastare *“gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”* (Corte costituzionale, sentenza n. 40/2014).

A ciò deve aggiungersi che, per espresso disposto normativo, i controlli in questione sono altresì diretti a rappresentare, agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria e/o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengano più opportune e, per tale motivo, si pongono in una prospettiva dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex plurimis*: Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 60 del 2013, n. 40 del 2014, n. 155/2015, n. 188/2016, n. 228 del 2017, Corte dei conti, Sezione delle autonomie,

deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

Il controllo finanziario sugli enti locali può, dunque, condurre a differenti esiti: ove vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle Sezioni regionali affinché i destinatari possano responsabilmente assumere misure auto-correttive volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o squilibrio; qualora, invece, vengano accertate irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ad esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

Occorre, inoltre, richiamare le linee guida della Sezione delle autonomie (citate in premessa) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine.

Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

La Sezione, dunque, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune, richiama l'attenzione sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

1. Fondo perdite società partecipate

Preso atto della partecipazione dell'Ente nel Consorzio Padova Sud per lo 0,8587%, e della nota situazione di precarietà finanziaria della partecipata, che ha consolidato perdite per complessivi € 24.747.520,00, da riproporzionare alla citata percentuale di partecipazione, è stato chiesto al Comune *se siano state prese le opportune cautele in ordine ai riflessi economico-finanziari sul bilancio dell'Ente, ovvero di chiarire quali valutazioni siano state fatte al riguardo, nonché di precisare gli eventuali ulteriori accantonamenti stanziati nei bilanci di previsione o rendiconti successivi.*

In risposta l'Ente ha precisato di non aver proceduto ad accantonamenti a copertura di perdite potenziali in quanto erano in corso le procedure per le quali si è poi arrivati all'omologazione del piano di ristrutturazione del debito del Consorzio stesso.

Al riguardo ha trasmesso l'atto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione (datato 18 giugno 2020) e la delibera di Giunta Comunale n. 87/2019, con la quale è stata manifestata la volontà di aderire all'accordo suddetto.

La Sezione, preso atto della situazione e della possibile esposizione dell'Ente, nel rilevare il mancato accantonamento al fondo perdite società partecipate, evidenzia l'esigenza di

costituire il fondo suddetto e di operare una corretta e congrua determinazione dell'ammontare del medesimo, che risulta fondamentale al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio di bilancio.

Raccomanda, inoltre, un attento e costante monitoraggio delle partecipazioni detenute.

2. Entrate – riscossioni

Poiché la Sezione I.III - Gestione Finanziaria – Entrate, a pag. 27 del Questionario, ha evidenziato una scarsa efficacia nel recupero dell'evasione tributaria, in particolare riguardo ad IMU e TASI, nelle fasi di accertamento e di riscossione, è stato chiesto all'Ente di chiarire *se e quali politiche di efficientamento della capacità di riscossione siano state intraprese*.

In risposta l'Ente ha precisato di svolgere *tutte le attività di accertamento e di riscossione previste dalla normativa, compatibilmente con la disponibilità di personale da assegnare a tale attività* e ha trasmesso i dati relativi all'ultimo questionario (Conto 2020), compendati nelle tabelle che seguono.

ANNO	NUMERO AVVISI IMU	IMPORTO EMESSO	TOTALE INCASSATO	DIFFERENZA ISCRITTA E DA ISCRIVERE A RUOLO
2017	110	74.220,00	10.520,00	63.700,00
2018	101	57.142,00	12.413,00	44.729,00
2019	98	122.788,00	17.875,00	104.913,00
2020	4	1.024,00	1.024,00	-
	313	255.174,00	41.832,00	213.342,00

ANNO	NUMERO AVVISI TASI	IMPORTO EMESSO	TOTALE INCASSATO	DIFFERENZA ISCRITTA E DA ISCRIVERE A RUOLO
2017	0			-
2018	0			-
2019	82	12.514,00	1.652,00	10.862,00
2020	0			-
	82	12.514,00	1.652,00	10.862,00

La Sezione, nel prendere atto della risposta fornita dal Comune, rileva come, nonostante gli avvisi emessi, permanga una bassa percentuale di riscossioni.

Al riguardo, non può esimersi dal ricordare che, come costantemente affermato anche dalla Corte costituzionale, *“una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come “bene pubblico” funzionale “alla valorizzazione della democrazia rappresentativa”* (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017), mentre meccanismi comportanti una *“lunghissima*

dilazione temporale” (sentenza n. 18 del 2019) sono difficilmente compatibili con la sua fisiologica dinamica (Corte Costituzionale sentenza 15 marzo 2019 n.51).

Sotto altro aspetto va, poi, rimarcato che lo sviluppo dell'autonomia finanziaria e, entro i limiti di legge, dell'autonomia impositiva, che contraddistingue la finanza comunale unitamente al conseguente ridimensionamento della finanza derivata, rendono centrale il ruolo della riscossione delle entrate quale mezzo atto ad assicurare i servizi da rendere alla comunità amministrata. La capacità dell'Ente di realizzare le entrate accertate, infatti, costituisce il presupposto ineludibile per l'impostazione delle politiche pubbliche anche negli enti del livello di governo locale. Da ciò discende che tanto più efficace sarà la capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate, tanto più alta sarà la disponibilità di risorse liquide per rendere maggiori e/o migliori servizi alla cittadinanza.

Conseguentemente, raccomanda di adottare ogni misura utile ad implementare ulteriormente l'attività di accertamento e riscossione.

3. Tempestività dei pagamenti

L'indicatore annuale dei pagamenti pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet comunale è pari a 11,83, così come segnalato dal Revisore, a pag. 8 della propria Relazione.

Diversamente, dalla lettura del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi” rilevato alla BDAP, foglio 1 riga 57, i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento è pari a zero.

In sede istruttoria è stato chiesto *di produrre il valore di tale indicatore, fornendo in caso di valore superiore a zero le motivazioni del suo sfornamento, nonché le azioni poste in essere dall'Amministrazione comunale al fine di rispettare i tempi di pagamento.*

In risposta l'Ente ha confermato il dato, positivo, pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet comunale per l'anno 2019 (+ 11,83 giorni), ascrivendo ad *un errore della procedura di contabilità nella produzione del file inviato alla BDAP* il differente valore ivi annotato.

La Sezione rileva il ritardo e richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulla necessità intraprendere ogni utile azione affinché sia garantito il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'Ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori medesimi.

Ricorda, nel contempo, l'importanza della correttezza dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche, sottolineando che non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto, come evidenziato dalla Sezione delle autonomie *“tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria”* (deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR). Ricorda, altresì, che nel rinnovato contesto

dell'amministrazione digitale, gli Organi di revisione dei vari Enti sono chiamati a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di trasmissione alle Banche dati gravanti sui medesimi Enti e ad assicurare l'attendibilità dei dati e attestare le congruenze di quelli inseriti in BDAP con quelli presenti nei documenti contabili dell'Ente. Si raccomanda pertanto di rettificare i dati errati trasmessi alla BDAP e, per il futuro, di prestare particolare attenzione nella trasmissione.

4. Bilancio di previsione 2019/2021

Come esposto in narrativa, dallo schema di bilancio trasmesso dall'Ente alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (foglio 7 "Equilibri di bilancio"), il risultato della gestione di parte corrente, corrispondente al risultato $O=G+H+I-L+M$, è risultato pari ad euro - 7.966,00.

Invece il revisore (pag. 6 del Parere) ha riferito che "Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del TUEL".

Stando al medesimo parere (pag. 12) parrebbe che l'equilibrio sia stato raggiunto per mezzo dell'utilizzo di "Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge".

Sul punto, in assenza di puntuali indicazioni in merito, né ragioni che avrebbero consentito il predetto scostamento, è stato chiesto all'Ente di fornire gli importi ed i capitoli interessati, nonché i relativi fondamenti contabili che ne avrebbero consentito l'impiego.

In risposta all'istruttoria è stato precisato che il risultato $O=G+H+I-L+M$ dello schema "Equilibri di bilancio" è pari a zero, come da delibera di C.C. N. 32/2018, inviata in allegato. È stato, altresì evidenziato che *il dato pari ad euro -7.966,00 rilevato alla BDAP, al foglio 7 "Equilibri di bilancio", sembra essere un errore della procedura di contabilità nella produzione del file inviato alla BDAP.*

Peraltro, la Sezione rileva che anche l'esame dell'atto deliberativo da ultimo trasmesso (delibera C.C. n. 32/2018) evidenzia un saldo negativo tra entrate e spese di competenza, di importo pari, appunto, a euro 7.966,00. L'equilibrio (pari a zero) è raggiunto attraverso l'introduzione di due specifiche voci: "entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge", per euro 20.000,00 e "entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge", per euro 12.034,00.

Alle richieste istruttorie tese ad appurare la natura e il fondamento di tali voci non è stata data, sostanzialmente, risposta.

Al riguardo, la Sezione ricorda che i principi generali dell'Ordinamento affermano inequivocabilmente il divieto di finanziare spese correnti con entrate in conto capitale, che trova giustificazione anche nell'esigenza di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio degli enti locali espressa dall'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267. L'utilizzazione di entrate in conto capitale per finanziamento di spese correnti, in deroga al principio sopra richiamato, può essere autorizzata solo da specifiche

disposizioni di legge (cfr., da ultimo, Sezione Piemonte Delibera n. 70/2019/SRCPIE/PAR) che, nella specie, non sono state rese note, e raccomanda il rispetto di quanto previsto dall'art. 162 del TUEL.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2019/2021 e al rendiconto 2019 del Comune di Villa Estense (PD):

- rileva la mancata costituzione del fondo perdite società partecipate, ed evidenzia l'esigenza di costituire il fondo suddetto e di operare una corretta e congrua determinazione dell'ammontare del medesimo, che risulta fondamentale al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio di bilancio. Raccomanda, inoltre, un attento e costante monitoraggio delle partecipazioni detenute;

- rileva una scarsa efficacia nel recupero dell'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione e raccomanda all'Ente di adottare ogni misura utile ad implementare ulteriormente l'attività di accertamento e riscossione;

- rileva la positività dell'indice di tempestività dei pagamenti e richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità intraprendere ogni utile azione affinché sia garantito il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'Ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori medesimi; ricorda, altresì l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche, all'uopo sottolineando che non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto, come pure evidenziato dalla Sezione delle autonomie "*tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria*" (delib. n. 12/SEZAUT/2019/INPR);

-rileva il disequilibrio di parte corrente con riferimento al bilancio di previsione 2019-2021 e raccomanda il rispetto di quanto previsto dall'art. 162 del TUEL;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio Comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Villa Estense (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2022.

Il Presidente relatore

F.to digitalmente Maria Elisabetta
Locci

Depositata in Segreteria il 19 dicembre 2022

Il Direttore di Segreteria f.f.

F.to digitalmente Alessia Boldrin